

LXXIII.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori Siotto Pintor, Ghigliani e Oldofredi — Giuramento del Senatore Siotto Pintor — Annunzio di una proposta di legge iniziata dal Senatore Correale — Discussione sul progetto di legge per l'assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia — Dichiarazione del Ministro della guerra in ordine alle modificazioni introdotte dallo ufficio centrale — Adesione del Senatore Di S. Martino relatore — Obbiezione del Senatore Ricci oppugnata dai Senatori Montezemolo e S. Martino e dal Ministro della guerra — Dubbio del Senatore di Pollone sullo articolo primo — Risposta dei Senatori di S. Martino e Montezemolo e del Ministro della guerra — Adozione degli articoli primo al quarto e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per la convalidazione dei R. Decreti 28 luglio e 8 agosto scorso, concernenti l'ammissione di sottotenenti nei corpi del Genio e dell'Artiglieria — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di martedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della guerra.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Arnulfo a dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3037. Annibale Giordano, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, porge reclami contro l'operato del Ministro dell'Istruzione pubblica e delle Commissioni per l'esame di concorso alle cattedre della Storia del diritto e del diritto romano per non essere stato prescelto ad una di esse.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Tipografia eredi Butta di una copia della *Statistica amministrativa del Regno d'Italia*, seconda edizione riveduta ed ampliata;

Il cavaliere professore Giovanni Sannicola di un suo libro col titolo: *Prodromo dell'Atlante statistico, agricolo, industriale, commerciale e militare del Regno d'Italia.*

RELAZIONE
SUI TITOLI DI TRE NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo per la relazione sui titoli dei signori Senatori Ghigliani e Siotto Pintor.

Senatore Arnulfo, Relatore. Con decreto del 20 novembre passato fu nominato Senatore il cavaliere Giovanni Siotto-Pintor consigliere di cassazione.

Dai documenti presentati consta avere egli oltrepassata l'età voluta dallo Statuto per essere eletto a Senatore e aver fatto parte della prima, seconda, quarta, sesta e settima legislatura come membro della Camera elettiva; onde concorrendo nel cavaliere Siotto-Pintor i requisiti voluti, l'ufficio per mio mezzo ve ne propone l'ammissione.

Presidente. Chi approva queste conclusioni voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore Arnulfo, Relatore: Con decreto del 20 novembre scorso il cavaliere avvocato Lorenzo Ghigliani venne nominato Senatore.

Risulta dai titoli presentati aver egli oltrepassati gli anni 40, e fatto parte della quarta, quinta e sesta legislatura come membro della Camera dei deputati; riu-

nendo perciò i requisiti voluti dallo Statuto, a nome dell'ufficio vi propongo di convalidare la nomina del medesimo a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette sorge.

(Approvato).

La parola è ora al Senatore Martinengo per riferire sulla nomina del Senatore Oldofredi.

Senatore **Martinengo, Relatore.** Per incarico del secondo ufficio ho l'onore di proporvi la validazione della nomina a Senatore, avvenuta per Regio decreto del 20 novembre decorso, nella persona del sig. conte Ercole Oldofredi Tadini, il quale ha compiuta l'età voluta dallo Statuto, e deve essere compresa nella 21.^a categoria dell'art. 33, come emerge dal certificato del verificatore conservatore del censo nella provincia di Bergamo, che fa prova pagare egli in quella sola provincia oltre l'annua imposta di lire 3000.

Stante ciò l'ufficio secondo unanime ne propone al Senato la validazione.

(Approvato).

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor essendo presente, prego il signor Senatore Orso Serra e il signor Senatore Francesco Maria Serra di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Siotto-Pintor presta giuramento nella consueta forma e viene dal Presidente proclamato Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

In conformità dell'art. 69 del nostro regolamento, debbo informare il Senato che è stata depositata sul banco della Presidenza una proposta di legge dal signor Senatore Correale.

Io avrò cura di convocare gli uffici a tenore del nostro regolamento per dar corso alla detta proposta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ASSEGNAZIONE DI PENSIONI
AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA.
(V. atti del Senato N. 91).

Presidente. L'ordine del giorno porterà la discussione della legge sull'occupazione temporaria di case religiose per servizio dello Stato; ma si fece osservare che interesserebbe il Ministro di grazia e giustizia di assistere alla discussione, ma che questi si trova attualmente occupato alla Camera dei Deputati, e non potrebbe essere presente alla medesima, così io domanderei al Senato la permissione di passare al secondo dei progetti portati all'ordine del giorno, che è quello di un assegnamento di pensioni ai decorati dell'ordine Militare di Savoia.

Se non v'è difficoltà, leggerò il progetto di legge.

Si sono fatte dall'ufficio centrale alcune modificazioni; debbo pregare il signor Ministro di dirmi se le accetta.

Ministro della Guerra. Io non farei opposizione

alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ma temo che accettandole si debba poi naturalmente riportare la legge alla Camera dei Deputati, la quale, impegnata in gravi discussioni in questo momento, dovrà poi discutere oltre a trenta progetti di legge.

Sarebbe stato mio desiderio il mostrare questo segno di stima all'esercito nazionale col primo dell'anno.

Io vengo quindi a fare una proposta, e credo che l'ufficio centrale non mi vorrà fare opposizione, ed è che le modificazioni che l'ufficio centrale vorrebbe apportare nella legge, non si permettesse di comprenderle in un nuovo decreto mediante il quale si riformerebbero gli statuti dell'Ordine Militare di Savoia, anche per altre ragioni. Nel decreto che istituisce l'Ordine Militare di Savoia, è detto, a cagion d'esempio, che le vedove avranno parte alla pensione dopo la morte dei decorati; la presente legge non concede più questo favore; dunque bisogna modificare il decreto: in esso manca la dichiarazione che quelli che appartennero una volta alla milizia e furono decorati dell'Ordine Militare di Savoia, dopo che hanno cessato dal servizio, se per caso incorrono in qualche grave pena, debbono essere privati della pensione; ciò manca, come dissi, nel decreto, ed anzi l'ufficio mi aveva suggerito di farne un articolo a parte.

Per queste ragioni io pregherei il Senato a volere approvare la legge quale fu votata dalla Camera dei Deputati, ed io prometto di affrettarmi a fare il decreto anzidetto nel quale siano introdotte tutte le modificazioni che furono riconosciute necessarie dall'ufficio centrale.

Il Senato in questo modo darebbe una prova di simpatia all'esercito di cui io gli sarò molto grato.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Di S. Martino, Relatore.** L'ufficio centrale è d'accordo nell'aderire alle istanze del signor Ministro della guerra.

Le modificazioni che l'ufficio medesimo ha creduto di introdurre nel progetto, non trovano nessun ostacolo nella legge già votata dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi l'idea del signor Ministro, benchè ampliativa, benchè tocchi un ramo che è essenzialmente nella competenza del Parlamento, tuttavia può aversi come uno di quei regolamenti di amministrazione che il potere esecutivo, a termini dello Statuto, ha l'autorità di fare per la esecuzione della legge.

Sotto questo aspetto, l'ufficio centrale acconsente, dichiarando formalmente che non intende con ciò di pregiudicare i diritti del Parlamento in materia di finanza.

L'ufficio spera che siano adottate tutte le modificazioni che aveva suggerite; è importantissimo ai suoi occhi che essendo molto ristretto il numero delle pensioni da distribuire per fatti di guerra, si tenga conto unicamente di questi nel concederle, giacchè altrimenti accadrebbe con molta facilità, verificandosi nuove fa-

zioni guerresche, che mancassero quei mezzi di ricompensa che il Parlamento è lieto di offrire come pegno della sua riconoscenza all'esercito che combatte per le sorti d'Italia.

Credo del pari essere assolutamente giusto che si tenga conto unicamente dell'anzianità fra i decorati per fatti di guerra, inquantochè, se un individuo è creduto degno di portare la decorazione per gli stessi titoli e meriti per cui è concessa ad un altro, vi è la certezza positiva che sia egualmente degno di conseguire la pensione. D'altronde l'ufficio centrale ha fiducia che vincolando in questo modo la distribuzione delle pensioni, si avrà maggior certezza che, nel dar le decorazioni, i corpi e le persone che hanno autorità di darle, porteranno una grande e seria attenzione, affinché questa distinzione ricompensi il vero merito.

L'ufficio centrale confidando che il signor Ministro accetti le sue modificazioni per intero, acconsente per organo mio al desiderio ora da esso espresso.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Io dichiaro altamente anzitutto che in questa concessione del Senato il Ministero non ravvisa alcuna rinunzia per parte del Senato medesimo a nessuna delle sue prerogative. In secondo luogo dichiaro, che teno conto di tutte le osservazioni dell'ufficio centrale, sia per quanto si riferisce alle pensioni che si debbano dare piuttosto a tal classe di decorati che a tale altra, sia per quanto si riferisce alla anzianità da considerarsi esclusivamente nel dar le pensioni a quei decorati che ancora non hanno potuto ottenerla; sia infine per tutte le altre osservazioni che sono state fatte.

Io farò redigere questo decreto il più presto possibile e lo presenterò alla sanzione reale; frattanto incaricherò il Consiglio stesso dell'Ordine di Savoia, che già fu decretato dal Re, or son pochi giorni, perchè attribuisca le pensioni disponibili ai membri che sono già fregiati dell'Ordine stabilito nel decreto, e perchè le assegni soltanto per fatti di guerra. Io credo quindi che il Parlamento ed il paese siano sufficientemente guarentiti che queste pensioni non siano date per favore, ma al vero merito.

Prima di toccare ad un decreto per dare una o due pensioni per favore, io credo che vo Ministro vi penserà seriamente.

Inoltre fra le modificazioni degli Statuti dell'Ordine, io intendo di introdurre quella per cui venga stabilito, che la pensione sia sempre data in seguito al voto del Consiglio dell'Ordine stesso, come è portato dagli Statuti.

Io credo di aver così soddisfatto ai desiderii espressi dall'ufficio centrale per organo del suo relatore.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Se è per parlare intorno a questo incidente, io la prego a limitarsi strettamente all'argomento.

Senatore Ricci. Intendo di parlare sull'incidente, sull'autorizzazione cioè che si vuol dare al Ministero di fare per decreto regio le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Desidererei sapere prima di tutto, se il decreto che modifica il resto della legge, sarà presentato alla sanzione del Parlamento e se dovrà precedere l'esecuzione della legge. Io credo che, effettivamente, adottando le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, si stabiliscono due categorie di decorati: i decorati amministrativi e i decorati militari; le une portano diritto alla pensione, le altre, no; in conseguenza si modifica sostanzialmente il testo della legge.

Non voglio discutere sulla convenienza di adottare questa distinzione tra quelli che hanno ricevuto la decorazione per servizio di guerra e quelli che la ricevono per servizi amministrativi: sono dello stesso avviso dell'ufficio centrale, cioè, che debbono essere preferiti sempre quelli che hanno ricevuto la decorazione per fatti di guerra; ma non posso egualmente concorrere nell'opinione dell'ufficio centrale il quale asserisce che il Ministero per semplice decreto reale modifichi questa legge.

Io credo che sarebbe introdurre un principio pericolosissimo nella nostra amministrazione.

Noi vediamo ben sovente che i regolamenti, i quali debbono interpretare la legge e facilitarne l'esecuzione, non si attengono strettamente al senso e allo spirito di essa.

In questo caso avremo un decreto regio che modifica la legge, e che per tacito consenso di una parte del Parlamento, del Senato, verrebbe ad avere forza di legge.

Tale principio, ripeto, è assolutamente pericoloso negli ordini costituzionali, e il Senato debbe far grande attenzione prima di adottarlo.

Senatore Di Montezemolo. L'onorevole preopinante pone a base del suo discorso un fatto il quale veramente non esiste, cioè che il decreto in cui sarebbero compresi gli emendamenti che l'ufficio centrale ha presentato, abbia a modificare la legge. La parte che l'ufficio centrale desidera sia compresa nell'esecuzione della legge, è in fatto parte regolamentare; si tratta del modo e non della sostanza. Ora dacchè il Ministro dice, che gli statuti dell'Ordine, i quali sono appunto la legge regolamentare che ne determina lo sviluppo, e il modo d'esecuzione comprenderanno tutte le idee che l'ufficio centrale ha rappresentato, non verrà perciò modificata la legge, ma solamente si porrà questa in armonia colle viste del Senato, e con quelle dell'ufficio centrale.

La legge quale ci viene dalla Camera dei Deputati, stabilisce non altro se non che saranno date pensioni ai decorati dell'Ordine di Savoia. Quale modificazione sarà portata ad essa dagli emendamenti fatti? Nessuna. Solamente sarà stabilito il modo in cui le pensioni possono essere distribuite.

Quindi sta benissimo che questo possa venire stabilito per decreto in via regolamentare, tanto più in un decreto che rifaccia gli statuti dell'Ordine, i quali sono, lo ripeto, la legge fondamentale che deve regolare l'Ordine stesso.

Ministro della Guerra. Io concorro pienamente con quanto disse l'onorevole Senatore Di Montezemolo. Non vedo che la legge possa esser lesa dal decreto che farà. Essa veramente assegna un numero di pensioni all'Ordine Militare di Savoia, ma non limita quello dei decorati, quindi potrà succedere che un maggior numero di decorati vi sia che non quello delle pensioni, anzi ciò succederà certamente.

Bisognerà dunque che vi sia il decreto regolamentare per la distribuzione di queste pensioni.

Io sono nuovo nella vita parlamentare, ma mi pare che veramente l'essenza dei poteri del Parlamento stia nello accordare una data somma e che questa non sia spesa per una categoria per la quale non fu stabilita.

Decretando il numero delle pensioni e che queste sono da darsi all'Ordine Militare di Savoia, mi pare che il Parlamento mantenga quanto gli compete.

L'onorevole Senatore Ricci dice, che in questo modo vi sarebbero due distinzioni nell'Ordine, i decorati per meriti amministrativi e i decorati per meriti militari.

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Secondo le modificazioni, che si introdurrebbero, si stabilirebbe, che la pensione è accordata soltanto a coloro che meritano la decorazione in guerra, e non sarebbe data a quelli i quali furono decorati in tempo di pace.

Qui sta la differenza: vi sono ufficiali che potranno anche ricevere per *benemerenzza in tempo di pace* la decorazione, ed allora vi saranno militari ed ufficiali amministrativi che si troveranno nella stessa circostanza.

In questo momento noi abbiamo due categorie di decorati dell'Ordine di Savoia.

Vi sono di quelli i quali hanno l'iscrizione a matricola *decorati per fatti di guerra*, e vi sono di quelli che hanno tale iscrizione *decorati per militare benemerenzza*.

Io questa espressione di *militare benemerenzza*, si fece un poco di confusione.

Vi sono di quelli che hanno la decorazione per *militare benemerenzza* per servizi resi in tempo di pace: altri che l'hanno per *militare benemerenzza* mentre si trovavano in Crimea.

Io non ho voluto sollevare la questione su ciò, perchè mi sembra molto delicata.

Avrei desiderato (dico schiettamente il mio pensiero) di dare a tutti i decorati dell'Ordine di Savoia la pensione, perchè ce ne ha sufficientemente; ma ora secondo le proposte dell'ufficio centrale, con un Decreto si fisserà che questa ricompensa debba darsi solo a quei tali che hanno acquistato la decorazione dell'Ordine di Savoia per fatti di guerra.

Presidente. La parola spetta al Senatore di San Martino.

Senatore Di S. Martino. Ho domandato la parola per chiarire meglio la riserva che ho fatto testè circa i poteri del Parlamento, avendo sentito il Ministro della guerra esprimere l'opinione che sia ufficio della legge di assegnare un fondo e tocchi poi al Governo di disporne.

Io spiego maggiormente le mie parole precedenti avvertendo, che, secondo il modo di pensare dell'ufficio centrale, appartiene al Parlamento non solamente di votare il fondo, ma anche di specificarne l'impiego ogni qual volta crede conveniente di farlo; ma quando il Parlamento non lo fa, quando esso sanziona una legge, come quella che già fu votata dalla Camera dei Deputati la quale stabilisce semplicemente un fondo, in certo modo a disposizione del Ministero per un dato oggetto, io credo che in questo caso, poichè il Parlamento ha rinunciato in certa qual maniera all'esercizio pieno ed assoluto della sua prerogativa, credo, dico, che il Parlamento lascia al Potere esecutivo la facoltà di determinare il modo d'impiegare questo fondo.

Qui però è innegabile che il modo d'impiego è determinato, come opportunamente osserva il signor Ministro.

Avendo un numero ristretto di pensioni, importa sommamente che un atto dichiari quali fra i decorati siano da preferirsi nella concessione della pensione, quali quelli che hanno da rimanerne privi.

Ora io credo, che il Ministro non solamente non contravviene alla legge, ma dà alla legge l'applicazione la più consentanea allo spirito di chi l'ha votata, quando per modo di regolamento dichiarerà che questa pensione sarà riservata a premiare i fatti di guerra.

Il signor Ministro della guerra ha sollevato un'altra questione, parlando poco fa, rispetto a quelli che già furono decorati per benemerenzze militari o per alcuno dei servizi resi in tempo di pace e previsti dallo statuto dell'Ordine.

L'ufficio centrale si astenne espressamente dal fare riguardo a questi decorati alcun cenno speciale, perchè non crede che sia della dignità della legge il modificare la posizione di coloro che già hanno una condizione fatta da atti precedenti del Governo; spetterà al Ministro della guerra di vedere se i servizi che questi decorati hanno reso, fossero di tale natura da poter aver premio anche come fatti di guerra, essendovene molti i quali ebbero le decorazioni per benemerenzze militari, che l'avrebbero sicuramente avuta per fatti di guerra, se l'Ordine fosse stato istituito secondo le norme presenti.

Sono altri pochissimi i quali nelle amministrazioni difficilissime in tempi in cui lo Stato ha subito una trasformazione completa, hanno effettivamente resi servizi guerreschi restando nel paese a dirigere, benchè non siano questi da considerarsi come fatti di guerra guerreggiata.

Io ordine a questi fatti, non credo neppure che l'ufficio centrale sia nel caso di potersi pronunziare.

L'ufficio rispetto ai decorati attuali ha creduto di osservare un assoluto silenzio lasciando che il Governo, il quale ha ricevuto dalla legge un mandato assai ampio di disporre delle pensioni, provveda sulla sua responsabilità. Il Governo che conosce i diritti, i meriti e le condizioni di ciascuno, provveda nel modo che crederà più conveniente.

L'ufficio crede però che per l'avvenire si debba riservare esclusivamente la decorazione ai fatti di guerra.

Senatore Fantì. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Fantì. Dirò solo due parole per poter bene fissare la mia idea.

Coll'ufficio centrale siamo stati intesi che non si parli di decorazioni date nel passato per meriti di guerra, e per meriti acquisiti nelle amministrazioni.

Per il passato, è naturale che quelli che hanno la decorazione abbiano da ottenere anche la pensione dal momento che ve ne saranno delle disponibili.

Secondo la legge vi è un numero determinato di pensioni per i diversi ordini; ed è per questo che l'ufficio centrale ha proposto che d'ora innanzi tali pensioni siano date per soli meriti di guerra, ed ha determinato il modo di distribuirle.

Ma in quanto alle decorazioni, non vi ha limite nessuno.

In quanto poi ai fatti di guerra, siccome questa è una parola generica, si domanderebbe qualche spiegazione. Le guerre guerreggiate contro lo straniero certamente sono vere guerre; ma vi sono altri meriti di guerra; come per esempio quando uno combatte ed eseguisce ordini che riceve, ecc.

Ma vi è il Consiglio pel modo di distribuire queste pensioni, ed in tali casi il Ministro si riferirà ad esso.

Presidente. Leggo il progetto del Ministero. (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogo il Senato se vuol tenerla per chiusa.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della guerra e della marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'esercito o della marina, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine Militare di Savoia, riordinato col regio decreto 28 settembre 1855.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non intendo di fare menomamente o posizione al modo adottato in ordine alla votazione di questa legge.

Solo mi nasce un dubbio sull'articolo 1, il quale mi muove a fare una breve osservazione onde vedernelo chiarito.

Questo primo articolo si riferisce al regio decreto del 28 settembre 1855, con cui venne riordinato l'Ordine Militare di Savoia.

Ora il signor Ministro ha ottenuto che l'ufficio centrale ritirasse quella parte regolamentare che aveva proposto di innestare nella legge, dichiarando che avrebbe fatto emanare un nuovo decreto al riguardo.

Mi pare che a ciò faccia ostacolo la disposizione tassativa della legge testè accennata.

Domando adunque se, questa riferendosi ad un Decreto esistente, non vi possa essere difficoltà di applicare poi le nuove disposizioni di un decreto non autorizzato dalla legge.

È questo, ripeto, un dubbio che desidero di vedere chiarito o dall'ufficio centrale o dal Ministero.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Io non credo che la menzione che si fa in quest'articolo del decreto costitutivo dell'Ordine militare di Savoia venga per nulla a ledere i poteri costituzionali del Re.

In fatto di Ordini cavallereschi le attribuzioni della Corona sono in modo tale consacrate dallo Statuto, che tutto quanto si riferisce ai medesimi, purchè non tocchi la finanza dello Stato, resta assolutamente all'infuori della competenza del Parlamento.

Il Decreto che il Ministro della guerra, secondando i suggerimenti dell'ufficio centrale, si propone di provocare, non riguarda punto le finanze, e nella parte che le concerne, ci sarebbero le disposizioni di questa legge. Quindi l'ufficio centrale non pone menomamente in dubbio che resti pieno ed integro il diritto della Corona.

Senatore Montezemolo. Farò ancora osservare all'onorevole Senatore Di Pollone, che i termini dell'articolo non portano contraddizione tra la legge che si propone e lo Statuto che si invoca. Di fatti quali sono le parole di cui si serve la legge?

« . . . ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'ordine militare di Savoia, riordinato col R. Decreto 28 settembre 1855. »

Ora, come ben si scorge, non si è fatto altro che indicare l'ordinamento dell'Ordine militare di Savoia portato dal decreto, cui si riferisce, il che per nulla toglie la facoltà di ordinarlo ancora.

Ministro della Guerra. Io credo poi che citando nel nuovo decreto quello del 28 settembre 1855, sarà tolto ogni dubbio.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Art. 2. Le pensioni saranno di

Lire 250 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per le decorazioni del grado di ufficiale;

Lire 800 annue per le decorazioni del grado di commendatore;

Lire 1500 annue per le decorazioni del grado di grand'uffiziale;

Lire 2000 annue per le decorazioni del grado a gran croce.

Il numero dei pensionati non potrà eccedere :

- 500 per i cavalieri ;
- 100 per gli ufficiali ;
- 40 per i commendatori ;
- 20 per i grandi ufficiali ;
- 10 per i gran croce.

(Approvato).

Art. 3. Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era primo provvisto.

(Approvato).

Art. 4. Saranno privi dell'assegnamento quei militari che sia in virtù dello statuto dell'Ordine, sia in virtù delle leggi vigenti saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

Sarà sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare.

(Approvato)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONVALIDAZIONE
DI REGI DECRETI RELATIVI ALL'AMMISSIONE
DI SOTTOTENENTI NEI CORPI DEL GENIO
E DELL'ARTIGLIERIA.

(V. atti del Senato N. 95).

Presidente. Se il Senato lo stima, essendovi una legge all'ordine del giorno, che parmi non debba dar luogo a discussione, quale è quella della convalidazione dei decreti relativi all'ammissione di Sottotenenti nei Corpi del Genio militare e dell'artiglieria, proporrei che, per risparmio d'incomodo, si facessero i due squittinii con una sola chiamata.

Non essendovi osservazione, leggo il progetto di legge per la convalidazione dei regi Decreti 28 luglio e 18 agosto scorsi concernenti l'ammissione di Sottotenenti nei corpi del Genio militare e dell'Artiglieria.

Articolo unico.

« Avranno forza di legge i regi Decreti 28 luglio e 18 agosto 1861 annessi alla presente, relativi all'ammissione di studenti in matematica nelle armi d'Artiglieria e del Genio col grado di Sottotenente ».

Siccome i Decreti fanno parte integrante della legge sarà bene che si leggano (Vedi gli atti del Senato N. 95 suddetto).

È aperta la discussione generale.

Non essendovi osservazioni, porrò ai voti l'articolo unico testè letto ; chi lo approva sorge.

(Approvato)

Si passerà ora allo squittinio segreto.

Senatore **Dabormida.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dabormida.** Io mi astengo dal votare sul primo progetto di legge posto all'ordine del giorno e già approvato.

Senatore **Durando Giacomo.** Faccio anch'io la stessa dichiarazione.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Presidente. Prima di far conoscere il risultato dei due squittinii fo osservare al Senato, che oggi non essendosi presentato il Ministro di grazia e giustizia il quale desidera di assistere alla discussione del progetto di legge per l'occupazione delle case religiose, il Senato non vorrà insistere perchè si vada oltre, e aspetterà che il signor Ministro di grazia e giustizia il quale credesi interessato in questa discussione, possa far atto di presenza.

Prego il signor Ministro della guerra di dirci se il Ministro di grazia e giustizia potrà domani intervenire alla seduta.

Ministro della Guerra. Avendo assicurato il Ministro di grazia e giustizia essere sua premura di recarsi in Senato tosto terminata la discussione che lo occupa alla Camera dei Deputati, ed essendo come certo che dentro oggi si termini, posso assicurare il Senato che domani il Ministro di grazia e giustizia sarà presente.

Presidente. Dietro questa dichiarazione del signor Ministro della guerra, invito il Senato a riunirsi domani alle due per la discussione della legge sull'occupazione delle case religiose.

Se non c'è osservazione in contrario, la seduta è fissata per domani alle due per la discussione di questo progetto di legge.

Sul progetto di legge per l'assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia dichiararono di astenersi i Senatori Dabormida, Durando Giacomo, Conati, Lamarmora e Durando Giovanni.

Il risultato dello squittinio su questo progetto fu

Votanti . . .	89
Favorevoli . . .	81
Contrari	8

Il Senato adotta.

Sul progetto di legge per l'ammissione di sottotenenti nel Corpo del genio militare e dell'artiglieria.

Votanti . . .	94
Favorevoli . . .	89
Contrari	5

Il Senato adotta.

L'adunanza è sciolta (ore 4).